



Città di Samarate

Provincia di Varese

AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 28/04/2021

Riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 26/05/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	4
Articolo 3 - Presupposto del canone	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	6
Articolo 5 - Funzionario Responsabile e forme di gestione.....	6
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 6 - Tipi di occupazione	6
Articolo 7 - Domanda di occupazione e requisiti necessari.....	6
Articolo 8 - Termini del procedimento	7
Articolo 9 - Rilascio dell'atto di concessione	7
Articolo 10 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità.....	8
Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Articolo 12 - Contenuto dell'atto di concessione	8
Articolo 13 - Occupazioni abusive	9
Articolo 14 - Occupazioni con passi carrabili.....	9
Articolo 15 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.....	10
Articolo 16 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita.....	10
Articolo 17 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali	10
Articolo 18 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda.....	10
Articolo 19 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione	11
Articolo 20 - Autorizzazione ai lavori – deposito cauzionale	11
Articolo 21 - Concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina	12
Articolo 22 - Concessioni nelle aree a parcheggio dei cimiteri.....	12
Articolo 23 - Mestieri girovaghi ed artistici	12
Articolo 24 - Obblighi del concessionario	12
Articolo 25 - Proroga e rinuncia alla concessione.....	13
Articolo 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione	13
Articolo 27 - Decadenza dalla concessione	13
TITOLO III – DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"	14
Articolo 28 - Definizione di "Dehors"	14
Articolo 29 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"	15
Articolo 30 - Caratteristiche e limiti	15
Articolo 31 - Presentazione e contenuto della domanda.....	16
Articolo 32 - Istruttoria della domanda	16
Articolo 33 - Oneri per il rilascio	16
Articolo 34 - Rilascio dell'atto di concessione	17
Articolo 35 - Contenuto dell'atto di concessione e modalità di rinnovo.....	17
Articolo 36 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"	17
Articolo 37 - Revoca e sospensione della concessione per i "dehors"	18
TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	18
Articolo 38 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	18
Articolo 39 - Tipologie di impianti pubblicitari	19
Articolo 40 - Istruttoria amministrativa.....	21
Articolo 41 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	22
Articolo 42 - Rinnovo, proroga e disdetta	23
Articolo 43 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	23
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	23

Articolo 45 - Rimozione della pubblicità.....	24
Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	24
Articolo 47 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	24
TITOLO V – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	24
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	24
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	25
Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	25
Articolo 51 - Determinazione delle tariffe annuali	25
Articolo 52 - Determinazione delle tariffe giornaliere	26
Articolo 53 - Determinazione del canone e maggiorazioni previste	26
Articolo 54 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	26
Articolo 55 - Riduzioni	27
Articolo 56 - Agevolazione per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici.....	27
Articolo 57 - Esenzioni	28
TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI	28
Articolo 58 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	28
Articolo 59 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	29
Articolo 60 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	29
Articolo 61 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	29
Articolo 62 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	29
Articolo 63 - Affissioni urgenti, festive e notturne	30
TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	30
Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del canone	30
Articolo 65 - Recupero canone evaso e rimborsi	31
Articolo 66 - Sanzioni e indennità.....	31
Articolo 67 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	32
Articolo 68 - Autotutela	33
Articolo 69 - Riscossione coattiva.....	33
Articolo 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	33
TITOLO VIII – CANONE MERCATALE	34
Articolo 71 - Presupposto del canone mercatale	34
Articolo 72 - Soggetti passivi	34
Articolo 73 - Determinazione delle tariffe.....	34
Articolo 74 - Determinazione del canone mercatale.....	35
Articolo 75 – Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale	35
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
Articolo 76 - Regime transitorio	35
Articolo 77 - Disposizioni finali	35
ALLEGATO A.....	37
ALLEGATO B.....	39

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Samarate:

a) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato "canone"), così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019;

b) del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito "canone mercatale"), così come disciplinato dai commi da 837 a 845 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1, lett. a) sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno di centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 10, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello per l'occupazione del suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 5 - Funzionario Responsabile e forme di gestione

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario, ad eccezione di quanto per legge deve rimanere di competenza dell'ente.
3. La gestione in concessione può essere prevista per entrambe le componenti del canone (occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari) o per una sola di essere.
4. Tenuto conto di quanto disposto al comma 2 del presente articolo, in caso di gestione in concessione, ogni riferimento all'ente o all'ufficio competente all'interno del presente Regolamento è da intendersi riferita al concessionario.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito di un atto di concessione e aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Per i cantieri edili e stradali, l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Articolo 7 - Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione disciplinate dal presente Regolamento (successivo art. 10).
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la

concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

3. L'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità nonché della tassa rifiuti (TARI) - se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico - sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente attestare - con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti del canone e/o della TARI, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Articolo 8 - Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio, comportante le richieste di relativi pareri istruttori agli uffici competenti.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.

4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro la data fissata per l'inizio dell'occupazione o per la diversa scadenza all'uopo assegnata, la domanda o comunicazione di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

5. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Samarate nonché del tributo sui rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

6. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art. 27, comma 4, del presente regolamento).

Articolo 10 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità

1. La concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente su apposita modulistica all'uso predisposta - da consegnare almeno sette giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso - nelle seguenti ipotesi:

a) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate in un termine non superiore a due ore e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;

b) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 2 ore, che non prevedono l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...);

c) occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 2 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo.

2. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato anche tramite e-mail, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli addetti al controllo.

3. L'occupazione si intenderà autorizzata qualora entro cinque giorni dalla presentazione, il Comune non comunichi il diniego senza necessità di rilascio di relativa concessione.

4. Le autorizzazioni dell'occupazione è immediata quando sussiste il caso di forza maggiore.

Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia locale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.

3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (d.P.R. 495/1992).

Articolo 12 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizione sotto

riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 10;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

Articolo 13 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
- c) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al precedente comma 3 dell'art. 7.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

4. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art. 67, comma 2, lett. a) di questo Regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del medesimo regolamento.

Articolo 14 - Occupazioni con passi carrabili

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che vede essere praticata ai marciapiedi e/o alla pavimentazione stradale oppure all'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli di una proprietà privata.

2. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati non sono assoggettate al canone.

3. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 1, il comune può vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può

comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq senza alcuna opera né l'esercizio di particolari attività. Ai fini dell'applicazione del canone da parte del richiedente, tali occupazioni si considerano aventi una profondità standard pari ad un metro per tutto lo sviluppo lineare.

Articolo 15 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Le occupazioni, anche in via provvisoria, del sottosuolo pubblico e del soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi sono soggette al rilascio della relativa concessione ed al pagamento del relativo canone.

Articolo 16 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita:

- a) al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
 - b) al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.
2. Possono essere consentite deroghe a quanto previsto dal comma precedente nell'ambito dei progetti speciali varati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 17 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 1,50 e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

Articolo 18 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti.
2. L'occupazione con banchetti/gazebo per attività di promozione con finalità commerciale è soggetta ad un canone pari al canone dovuto applicando l'art. 52 del presente Regolamento.
3. La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi per la realizzazione di tali occupazioni.

Articolo 19 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente ;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie minima convenzionalmente stimata in 30 mq.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art. 53, comma 3, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 3.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
7. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Articolo 20 - Autorizzazione ai lavori – deposito cauzionale

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. Per le occupazioni che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze, può essere prescritto su indicazione dell'ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni, il versamento di un deposito cauzionale così determinato:
 - a) Euro 100,00 per metro quadrato/lineare;
 - b) Da Euro 101,00 a Euro 250,00 per metro quadrato/lineare sia per il transito che per le manomissioni sulle strade poste nei centri storici o aree di particolare valore e nelle aree pedonali.
3. In casi particolari – a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, su indicazione dell'ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni, potrà essere indicato un diverso importo a titolo di cauzione.

Articolo 21 - Concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina

1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina è soggetta al pagamento del canone quantificato su base giornaliera. Il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio, con esclusione delle aree liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico.
2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 56 e 57 di questo regolamento, fermo restando quanto precisato al successivo comma 3.
3. La Giunta può accordare particolari riduzioni del canone (del 25%, 50%, 75% o 100%) per le occupazioni che contribuiscano alla valorizzazione della realtà urbana e allo svolgimento delle attività dell'Ente, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 55, comma 2, di questo regolamento. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.

Articolo 22 - Concessioni nelle aree a parcheggio dei cimiteri

1. Nelle aree di parcheggio dei cimiteri comunali è consentita la sola occupazione per la sosta dei veicoli e per l'esercizio del commercio di piante, fiori ed articoli annessi.

Articolo 23 - Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, musicante, funambolo, ecc.), possono sostare nelle aree e spazi pubblici solo dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione all'occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti e, in ogni caso, fra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno cento metri.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 24 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
 - a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti (depositi cauzionali); nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa;
 - b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Articolo 25 - Proroga e rinuncia alla concessione

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso - anche se temporaneo - del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili, è progressivamente aumentato a decorrere dalla terza proroga in poi del 30%.
2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente, fermo restando che il canone annuo cesserà di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Articolo 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato senza corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Articolo 27 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
 - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico) e/o del canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 66, comma 1, di questo regolamento;

b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

4. L'ipotesi di decadenza di cui all'art. 9, comma 4, si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente, il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

TITOLO III – DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"

Articolo 28 - Definizione di "Dehors"

1. Chiamasi Dehors l'ambiente chiuso che costituisce, delimita ed arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Tale ambiente è costituito dall'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale pubblico o di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors devono quindi risultare annessi ad un esercizio principale insediato in edificio chiuso, cui lo spazio aperto risulta funzionalmente collegato, o in caso di autorizzazione temporanea per vendita ambulante.

La superficie utilizzata per il dehor è da considerare quale aumento della superficie di pertinenza del locale pubblico o di pubblico esercizio, conformemente alle specifiche disposizioni dello strumento urbanistico generale ed alla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'aumento della superficie di somministrazione.

In ogni caso, le occupazioni con "Dehors" non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti, connotandosi quali installazioni accessorie realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati o comunque fissati precariamente al suolo pubblico (o privato).

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono "permanenti" nel caso in cui l'occupazione avvenga per un periodo complessivo superiore a 360 giorni l'anno - ma in ogni caso non superiore a cinque anni - a far data dal rilascio della concessione, decorsi i quali si dovrà procedere alla richiesta di rinnovo, ad eccezione delle occupazioni che interessano aree esclusivamente private e che pertanto non necessitano di rinnovo;

b) sono "temporanee" le occupazioni riferite ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

3. Gli elementi di cui al precedente comma 1 sono classificati come di seguito indicato:
- a) tavoli e sedie;
 - b) pedane;
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) ombrelloni;
 - e) tende a sbraccio;
 - f) coperture su disegno
 - g) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - h) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
 - i) eventuali altri elementi di arredo e strutture (aperte o chiuse) simili, da valutarsi specificamente.
4. Gli elementi individuati al precedente comma 3 alle lettere d), e), f), g), h) e i) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a), mentre gli elementi individuati alle lettere b) e c) sono qualificati come strutture accessorie.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai dehors da collocarsi su “aree private”, specificamente per quanto attiene ai criteri di ammissibilità, alle tipologie e caratteristiche dei manufatti. Per tutto quanto non espressamente stabilito, si fa riferimento alle norme tecniche del Piano delle Regole, di cui al vigente Piano di Governo del Territorio, nonché alla specifica disciplina in materia igienico-sanitaria.

Articolo 29 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

1. Il titolare di un locale pubblico o esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione, temporanea o permanente, di suolo pubblico.
2. In relazione alla specifica tipologia di occupazione dovranno essere acquisiti anche i necessari titoli abilitativi edilizi e in presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve altresì ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 28, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
4. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:
 - a) alla eliminazione delle superfetazioni degradanti;
 - b) alla modificazione delle aggiunte improprie;
 - c) ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
 - d) alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

Articolo 30 - Caratteristiche e limiti

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 28, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del

concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

Articolo 31 - Presentazione e contenuto della domanda

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 29, deve farne apposita dichiarazione di inizio attività produttiva redatta su apposito modello da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente e disponibile presso gli uffici comunali.

2. In caso di trasmissione tramite servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine, per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Articolo 32 - Istruttoria della domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria del procedimento, al competente ufficio comunale. La definizione del procedimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo. Trascorso tale termine il richiedente diffida il funzionario all'emanazione del provvedimento. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida la concessione si intende accolta, attraverso il meccanismo del silenzio assenso.

2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, l'ufficio preposto richiederà per iscritto le necessarie integrazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro i 10 giorni successivi, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

3. Qualora risulti necessario acquisire eventuali pareri in ordine al rilascio della concessione, il Funzionario incaricato provvederà ad indire, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, una conferenza di servizi alla quale parteciperanno i funzionari degli uffici: Urbanistica ed Edilizia Privata, Polizia Locale, Sportello Unico delle Imprese, Tributi ciascuno per quanto di propria competenza.

4. Qualora l'istanza interessi esclusivamente "aree private", essa dovrà essere indirizzata al competente ufficio dell'Area Urbanistica, corredata dalla necessaria documentazione tecnico-illustrativa, il quale provvederà all'istruttoria.

Articolo 33 - Oneri per il rilascio

1. La concessione è rilasciata in bollo ed è subordinata al versamento del relativo canone, con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

2. Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento della cauzione di cui all'art. 20 del presente Regolamento

3. E' fatta salva, in relazione alla specifica tipologia di manufatto da installare, l'applicazione di ulteriori oneri concessori, se e come previsti dalla vigente legislazione

urbanistica ed edilizia e/o da specifici regolamenti attuativi.

4. Per i manufatti da installare su “aree private”, saranno applicati esclusivamente gli oneri concessori, se e come previsti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia e/o da specifici regolamenti attuativi.

Articolo 34 - Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione.

Articolo 35 - Contenuto dell'atto di concessione e modalità di rinnovo

1. L'atto di concessione dell'area contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo della tassa da versare, oltre ad eventuali prescrizioni definite a seconda della tipologia di occupazione.

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per “dehors” di tipo temporaneo, è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata può essere soggetta a proroga, solo a seguito di istanza del concessionario, adeguatamente motivata, e fatto salvo parere discrezionale dell'Amministrazione comunale in relazione a proprie specifiche esigenze di interesse pubblico.

3. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dell'avvenuta cessazione di occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.

4. Resteranno validi i relativi atti autorizzativi (sia edilizi che paesaggistici) già ottenuti, purché all'atto della richiesta di rinnovo non siano mutate le caratteristiche originarie del manufatto e/o le superfici oggetto di occupazione.

5. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e materiali di cui all'art. 28, comma 1, devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a cura e spese del concessionario.

6. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

Articolo 36 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica

diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Articolo 37 - Revoca e sospensione della concessione per i "dehors"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito all'art. 26.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 29, comma 2 del presente Regolamento;

e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

g) in caso di specifiche esigenze di interesse pubblico e comunque previa adeguata comunicazione al soggetto interessato.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di

servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite le modalità operative che verranno definite successivamente, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto e da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

d) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

f) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 39 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra

questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Con riferimento alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, sono previste le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
- b) è vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Articolo 40 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché

di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 41 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 38, comma 5, e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati

Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 42 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 43 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 45 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 47 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 24/10/2013.

TITOLO V – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati–o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, da applicare esclusivamente nel caso in cui vi sia diffusione di messaggi pubblicitari, è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria.

Articolo 51 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è

effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 10, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono definiti nell'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 52 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 10, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono definiti nell'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 53 - Determinazione del canone e maggiorazioni previste

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione la tariffa standard annuale è maggiorata del 50 per cento;

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, esclusivamente per la diffusione di messaggi pubblicitari, è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto.

Articolo 54 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione

all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 55 - Riduzioni

1. Con riferimento alle occupazioni, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o religiose la tariffa ordinaria è sempre ridotta dell'80 per cento.

b) per le occupazioni temporanee aventi una durata superiore a 15 giorni, la tariffa viene ridotta del 50%; nel caso di occupazione non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente sono ridotte del 75%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre fare riferimento alla natura dell'attività esercitata, destinata, a ripetersi con sistematicità e regolarità (e non un criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio).

2. Con motivata delibera di Giunta possono eccezionalmente essere accordate riduzioni, fino alla tale esenzione, del canone nei casi previsti dall'art. 16, comma 2 del vigente regolamento.

L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

3. Con riferimento alle diffusioni di messaggi pubblicitari, le tariffe sono ridotte alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 56 - Agevolazione per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sul canone per l'occupazione, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse o limitate al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Tali agevolazioni e/o esenzioni, da applicarsi in misura proporzionale al tempo di durata effettiva dei lavori, dovranno essere limitate alle vie o piazze interessate direttamente o indirettamente dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica e che la preclusione/limitazione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.

3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente e le modalità di copertura.

Articolo 57 - Esenzioni

1. Oltre alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 833, della legge 160/2019, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni con le tabelle che interessano la circolazione stradale e le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere o lungo l'itinerario di viaggio, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le occupazioni a carattere politico per le manifestazioni con una superficie non superiore a 10 mq;
- f) le occupazioni effettuate dalle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*);
- g) i passi carrabili di cui all'art. 14;
- h) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici, purché siano posti in contenitori facilmente movibili e non delimitino spazi di servizio, nonché occupazioni momentanee con statue e presepi su vie e piazze cittadine, in occasioni di festività celebrazioni e ricorrenze civiche e religiose, per la durata delle stesse;
- i) le occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- j) le occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e realizzate da associazioni, fondazioni e comitati primi di scopo di lucro;
- k) le occupazione con tende fisse e retrattili;
- l) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- m) le occupazioni per operazioni di cui all'art. 10 (di durata non superiore alle 2 ore);
- n) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- o) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, insegne, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi

nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano generale degli impianti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 24/10/2013.

Articolo 59 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata applicando la tariffa standard giornaliera del canone, con l'applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni previste dal presente Regolamento e dei coefficienti di cui all'Allegato A.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 60 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 61;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 61 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 62 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere presenti le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ovvero il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 63 - Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 36,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 66, comma 4, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 65 - Recupero canone evaso e rimborsi

1. Il competente ufficio o il Concessionario affidatario della gestione del canone provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica di apposito atto di determinazione del canone e contestuale irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Tale atto viene contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
2. Il competente ufficio o il Concessionario affidatario della gestione del canone provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
4. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art. 25, comma 2, ultimo periodo), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.
5. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art. 25.
6. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione ai sensi dell'art. 26, il rimborso del canone eventualmente dovuto al concessionario viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.

Articolo 66 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 67 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio

dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 68 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 69 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta

all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VIII – CANONE MERCATALE

Articolo 71 - Presupposto del canone mercatale

1. Il presupposto del canone mercatale è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente titolo si applica esclusivamente alle occupazioni effettuate nei "mercati" così come definiti dalle norme nazionali e regionali di riferimento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai titoli I e VII del presente Regolamento.

Articolo 72 - Soggetti passivi

1. Il canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive o in proporzione alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone mercatale deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 73 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 842, della L. 160/2019 e, tenuto conto delle esigenze di bilancio, può essere annualmente variata con deliberazione dalla Giunta comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del

sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, definiti nel presente Regolamento.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'Allegato B al presente Regolamento.

Articolo 74 - Determinazione del canone mercatale

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a 1/9 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

Articolo 75 – Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma "pago PA" di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Il canone mercatale dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso o di una concessione provvisoria deve essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione, entro la scadenza stabilita con apposita richiesta dell'ufficio comunale competente.

3. Il canone mercatale dovuto dai soggetti assegnatari dei posteggi liberi (temporaneamente non occupati dai titolari), cosiddetti "spuntisti", deve essere corrisposto secondo le modalità definite dall'ufficio competente.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 7 e 38 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 25 e 42.

Articolo 77 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e

regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Tablelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni – CANONE UNICO

Nota: oltre ai coefficienti moltiplicatori di seguito elencati, vanno applicate le maggiorazioni e le riduzioni riportate negli articoli 53 e 55 del presente Regolamento.

OCCUPAZIONE – TARIFFA ANNUALE

Tipologia di occupazione	Coefficienti tariffa annuale
1) Occupazioni ordinarie	0,56
2) Distributori di carburante	0,56
3) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione – occupazione singola	3,70
4) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione – occupazione multipla con 2 apparati	5,18
5) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione – occupazione multipla con 3 apparati	6,66
6) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione – occupazione multipla con 4 apparati	8,14
7) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione – occupazione multipla con oltre 4 apparati	9,62
8) Passi carrabili	0,00 (esenti)

OCCUPAZIONE – TARIFFA GIORNALIERA

Tipologia di occupazione	Coefficienti tariffa giornaliera
1) Occupazioni ordinarie che non richiedono la chiusura di una strada	2,57
2) Occupazioni ordinarie che richiedono la chiusura di una strada	3,86
3) Occupazioni per fiere e festeggiamenti (escluse quelle realizzate dallo spettacolo viaggiante)	3,86
4) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,51
5) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	1,29
6) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (diversa da quella del punto 8) che non richiedono la chiusura di una strada	1,29
7) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (diversa da quella del punto 9) che richiedono la chiusura di una strada	2,57
8) Manomissione suolo e sottosuolo ed interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete che non richiedono la chiusura di una strada	3,09
9) Manomissione suolo e sottosuolo ed interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete che richiedono la chiusura di una strada	3,86

PUBBLICITA' – TARIFFA ANNUALE

Tipologia di esposizione pubblicitaria	Coefficienti tariffa annuale
Fino a 1 mq – opaca	0,34
Da 1,5 mq fino a 5,5 mq – opaca	0,47
Da 5,5 mq fino a 8,5 mq – opaca	0,71
Superiore a 8,5 mq – opaca	0,94
Fino a 1 mq – luminosa	0,67
Da 1,5 mq fino a 5,5 mq – luminosa	0,94
Da 5,5 mq fino a 8,5 mq – luminosa	1,18
Superiore a 8,5 mq – luminosa	1,41
Automezzo portata utile inferiore a 30 quintali	1,73
Automezzo portata utile superiore a 30 quintali	2,60

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFA GIORNALIERA

Tipologia di esposizione pubblicitaria	Coefficienti tariffa giornaliera
Affissioni manifesto fino a 1 mq	1,63
Affissioni manifesto oltre 1 mq	2,29
Fino a 1 mq – opaca	0,34
Da 1,5 mq fino a 5,5 mq – opaca	0,47
Da 5,5 mq fino a 8,5 mq – opaca	0,71
Superiore a 8,5 mq – opaca	0,94
Fino a 1 mq – luminosa	0,67
Da 1,5 mq fino a 5,5 mq – luminosa	0,94
Da 5,5 mq fino a 8,5 mq – luminosa	1,18
Superiore a 8,5 mq – luminosa	1,41
Automezzo portata utile inferiore a 30 quintali	1,73
Automezzo portata utile superiore a 30 quintali	2,60

ALLEGATO B

Tablelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni – CANONE MERCATALE

TARIFFA GIORNALIERA

Tipologia di occupazione	Coefficienti tariffa giornaliera
1) Concessionari di posteggio fisso alimentari	0,51
2) Concessionari di posteggio fisso non alimentari	0,38
3) Assegnatari di posteggio libero (“spuntisti”) alimentari	0,77
4) Assegnatari di posteggio libero (“spuntisti”) non alimentari	0,77